



COMUNE DI CORTENUOVA

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050

Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 -

www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail certificata: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 00710830167 -

COPIA

N. 36 del registro deliberazioni

Data 01.07.2014

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GATTA GIANMARIO	SINDACO	Presente
BARCELLA ANNIBALE	CONSIGLIERE	Presente
SEGHEZZI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CARDELLINI ALMA	CONSIGLIERE	Presente
ACETI TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente
CASSIA NICHOLAS	CONSIGLIERE	Presente
CHIAPPARINI ELENA FAUSTA	CONSIGLIERE	Presente
GAMBA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
NATALI ROMUALDO	CONSIGLIERE	Presente
PIZZETTI EUGENIA	CONSIGLIERE	Presente
CUCCHI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale, Perrotta dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 36 del 01.07.2014
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali fu istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29/01/2014 n. 5

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 36 del 01.07.2014
--

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,00‰ per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ -somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
- ALIQUOTA 7,6 ‰ per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014 (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ -somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

UDITA la breve relazione del Sindaco –Presidente a cui fa seguito l'intervento del consigliere Romualdo Natali (gruppo "Cortenuova insieme per cambiare") il quale fa notare che sommando le aliquote della I.M.U. e la TASI i cittadini si trovano a pagare, rispetto al 2013 durante il quale si pagò la "Mini IMU" un punto in più di percentuale, mentre le utenze non domestiche, sommando IMU e TASI comunque pagano come nel precedente anno d'imposta. Prende atto che con le recenti leggi finanziarie il "federalismo fiscale" è fallito e che ai comuni non resta altro, se vogliono mantenere i servizi, che inasprire la tassazione. Così operando è poi difficile favorire la ripresa economica e l'occupazione.

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n.8 e n. 3 astenuti (Natali – Cucchi – Pizzetti), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :

- **ALIQUOTA 4,00‰** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;;
- **ALIQUOTA 7,6 ‰** per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;

3) Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 36 del 01.07.2014
--

4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria "IMU" anno 2014:

- per unità immobiliare appartenente alle categorie A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 di oggi;

6) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Natali, Pizzetti e Cucchi), espressi nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 36 del 01.07.2014
--

Il Presidente

F.to Gatta Gianmario

Il Segretario Comunale

F.to Perrotta dott. Giuseppe

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.

F.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

F.to Il Responsabile di Ragioneria

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 04.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04.07.2014 al 19.07.2014.

Addì, 04.07.2014

F.to Il Segretario Comunale

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 36 del 01.07.2014
--

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata il 04.07.2014 e trasmessa per estratto ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Cortenuova 04.07.2014

F.to Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

a t t e s t a

che la su esata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Cortenuova 19.07.2014

F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cortenuova _____

Il Segretario Comunale